



## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis .....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio .....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Michele Maccarone... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 23/3/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

La ricorrente contesta l'iscrizione del suo nominativo in CAI, in relazione ad un assegno emesso senza provvista e pagato tardivamente. La segnalazione, "già di per sé anomala", sarebbe "ancora più penalizzante" in quanto avvenuta in data 18/12/10 a fronte del pagamento del titolo effettuato in data 22/01/07. In particolare, la ricorrente espone che l'assegno in questione sarebbe stato emesso in data 14/01/07 e pagato "in seconda presentazione" (in realtà la ricorrente intende far riferimento al pagamento tardivo disciplinato dall'art. 8 legge n.386/90) in data 22/01/2007. Stigmatizza, inoltre, il fatto che la segnalazione in CAI sarebbe stata, invece, effettuata solo in data 18/12/2010, cioè a distanza di circa tre anni dal supposto tardivo pagamento. La ricorrente inoltre contesta che "l'unica giustificazione" addotta dalla banca per giustificare la predetta iscrizione pregiudizievole, è relativa al fatto che la firma del prenditore apposta sull'attestazione dell'avvenuto pagamento nei termini di legge non sarebbe stata autenticata, difformemente da quanto previsto dalla legge stessa, secondo la

ricorrente, tale affermazione sarebbe “nettamente in contrasto con quanto riportato nella comunicazione della prefettura” (recte: nel provvedimento prefettizio sanzionatorio).

Ciò premesso, la ricorrente chiede la cancellazione del suo nominativo dall’archivio.

Le controdeduzioni dell’intermediario sono incentrate sulla circostanza che la quietanza attestante il pagamento tardivo non sarebbe stata sottoscritta con l’autenticazione prevista dalla legge. Quanto alla contestata tempistica della segnalazione in CAI (avvenuta a quasi 3 anni dall’emissione del titolo), l’intermediario si limita a far presente di aver inviato l’informativa al Prefetto (ai fini del procedimento sanzionatorio) il 6/04/07 e che la sanzione pecuniaria sarebbe stata irrogata solo il 18/12/10 ( data da cui decorrerebbe la segnalazione in CAI).

Nel rivendicare la correttezza del suo operato, la banca chiede il rigetto del ricorso.

### **Diritto**

Il ricorso appare fondato e pertanto merita accoglimento.

Al riguardo, si osserva che la banca concentra le sue deduzioni difensive sul dato formale della mancata autenticazione della firma del beneficiario dell’assegno apposta nell’attestazione del pagamento tardivo dell’assegno stesso. Nulla osserva invece sulla documentazione che la ricorrente ha prodotto per provare l’avvenuto pagamento dell’assegno entro i termini prescritti dalla legge n.386/90 (che reca la disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) per scongiurare gli effetti sanzionatori; documentazione che si concreta nell’attestazione della stessa banca convenuta, recante timbro e firma della filiale interessata, dalla quale risulta che in data 22 gennaio 2007, cioè dopo solo otto giorni dalla data di traenza, la ricorrente ha versato euro 3.500 pari all’importo facciale dell’assegno e ulteriori euro 149.00, indicati dall’intermediario con la voce “spese e commissioni”. Nelle relative attestazioni bancarie è riportata per esteso la numerazione dell’assegno, che coincide con quella del titolo di credito oggetto della presente vertenza. In proposito, giova osservare come, ai sensi dell’art.8, comma 3, della legge n.386/1990, la prova dell’avvenuto pagamento può essere fornita anche “mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto”. Ciò posto, in virtù della documentazione prodotta in allegato al ricorso e in mancanza di una specifica contestazione della sua validità da parte della banca convenuta,

l'affermazione della ricorrente circa l'avvenuto pagamento dell'assegno entro i termini previsti dalla legge per evitare il procedimento sanzionatorio, deve ritenersi provata ai sensi dell'art.115 c.p.c.

Ne consegue che la banca ha colpevolmente ignorato l'avvenuto pagamento tardivo dell'assegno, benché effettuato presso una sua dipendenza, e pertanto ha indebitamente avviato il procedimento dinanzi al Prefetto previsto dalla cit. legge 386/90. Inoltre, ha agito in modo incomprensibile, dal momento che, posto l'erroneo convincimento della mancata prova legale del pagamento tardivo dell'assegno, non ha tuttavia provveduto all'iscrizione del nominativo della ricorrente nella CAI nei termini e nei modi indicati dal combinato disposto degli articoli 8 e 9-bis della legge regolatrice, ma vi ha proceduto dopo circa tre anni. In ogni caso, sulla base della documentazione agli atti, l'iscrizione del nominativo della ricorrente nella CAI appare illegittima per mancanza dei presupposti di legge e come tale suscettibile di determinare ingiusti effetti pregiudizievoli nei confronti della ricorrente, la quale tuttavia non ha avanzato richieste risarcitorie al riguardo.

Per quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento e per l'effetto dispone che l'intermediario convenuto si adoperi affinché l'iscrizione pregiudizievole sia cancellata.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE